

L'automaticità previdenziale negata dalla Cassazione agli incolpevoli collaboratori

Davide Casale

1. La nozione di automaticità previdenziale

Tra le norme di rilievo previdenziale contenute nel Codice civile, nel caratterizzare il sistema di protezione sociale riveste importanza il principio dell'automaticità stabilito dall'art. 2116, c. 1, c.c., in base al quale le prestazioni previdenziali «sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali».

L'art. 2116 c.c. esprime una limitazione dell'antico nesso giuridico tra contributi e prestazioni, la quale riveste significativa rilevanza nell'evoluzione valoriale del sistema di welfare: è noto che la previdenza sociale italiana ha in larga parte superato l'antico assetto mutualistico-assicurativo, perlomeno nel senso appunto che l'assenza di una vera e propria sinallagmaticità tra contributi versati e prestazioni è un dato sistematico che può dirsi acquisito: *in primis* si veda Persiani, 1960-2010, spec. 95-103; in tal senso, es. Balandi 1987, 379 sgg.; Proia 1989, 4; Nicolini 2008, 68 sgg.; in giurisprudenza si veda ad es. Cass. 11 ottobre 2017 n. 23845, e Cass. 21 giugno 2017 n. 15394, Cass. 16 settembre 2005 n. 18294, in *IPrev*, 2006, 59, e Cass. SU ord. 17 gennaio 2003 n. 683; per la minoritaria tesi a favore della sinallagmaticità della quale l'automaticità sarebbe solo un'eccezione, si veda Simi 1986, 159 sgg.

Beninteso, l'automaticità delle prestazioni non implica un accantonamento da parte del sistema di ogni criterio «meritocratico» nell'assegnazione delle

Davide Casale, University of Bologna, Italy, davide.casale@unibo.it

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Davide Casale, *L'automaticità previdenziale negata dalla Cassazione agli incolpevoli collaboratori*, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0507-8.15, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), *Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta*, pp. 245-261, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI 10.36253/979-12-215-0507-8

prestazioni di previdenza pubblica, giacché è noto che (oltre allo stato di bisogno effettivo o perlomeno presunto per legge) l'aver lavorato è criterio rilevante per la quantificazione di molti dei diritti di previdenza sociale occupazionale, a differenza di quanto avviene per gli istituti giuridici di tipo assistenziale. Il punto chiave è che, in base alla regola stabilita dal primo comma dell'art. 2116 c.c., il «criterio meritocratico» viene applicato misurando non solo la contribuzione versata per il lavoro svolto dal lavoratore assistibile, bensì misurando il lavoro comunque svolto da costui, mediante appunto il parametro quantitativo della contribuzione anche non versata purché dovuta. In tale prospettiva appare centrale il concetto di posizione contributiva individuale del lavoratore, intesa come vero e proprio diritto soggettivo ormai da parte di molti (es. Casale 2017, 262-96).

Per la tutela pensionistica rispetto alla vecchiaia, l'attuale quadro normativo s'è creato a séguito della fondamentale innovazione normativa del 1969-1972, che estese l'applicazione dell'automaticità alle prestazioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione generale obbligatoria: si veda l'art. 23 *ter* del d.l. n. 267/1972, che riscrisse l'art. 40 della l. n. 153/1969, che a sua volta ha inciso sull'art. 27 del r.d.l. n. 636/1939, così applicando l'automaticità delle prestazioni d'i.v.s. ai lavoratori subordinati dell'a.g.o., poi estesa alle altre gestioni pensionistiche in via giurisprudenziale nonché con l'attuazione dell'armonizzazione *ex art. 2, c. 22*, della l. n. 335/1995. Il quadro normativo è stato poi completato con l'attuazione della direttiva 80/987/Cee sull'insolvenza datoriale, modificata dalla direttiva 2002/74/Ce, oggi confluita nella direttiva 2008/94/Ce, ossia l'art. 2, l. n. 297/1982, e d.lgs. n. 80/1992, come modificato dal d.lgs. n. 186/2005. Le norme che rilevano a fini pensionistici sono contenute nell'art. 3, d.lgs. n. 80/1992 (e nell'art. 5 per quanto concerne la previdenza complementare; sull'attuazione della direttiva europea sull'insolvenza si rinvia a si veda Marazza, Garofalo D. 2015; Balletti 2021; Zilio Grandi, Sferrazza 2013; Aimo 2010; Razzolini 2007; Pallini 2003; per una rassegna aggiornata della prassi dell'Inps si veda la corpora circolare n. 70/2023; sui profili contributivi si veda *in primis* Canavesi 1992, 465 sgg.; di recente Ludovico 2019).

Per le prestazioni d'i.v.s. ne risulta un regime legale binario che differenzia la protezione in base soprattutto al decorso del tempo: esiste, da un lato, una tutela principale a carico della collettività, ossia l'automaticità delle prestazioni, la quale vale entro il quinquennio di prescrizione della contribuzione previdenziale o quando il datore sia stato coinvolto in procedure concorsuali; dall'altro lato, vige una tutela residuale, non pubblica, che passa attraverso l'iniziativa giudiziaria dell'interessato nei confronti del datore responsabile dell'omissione, nei casi in cui la contribuzione sia già prescritta, semperché non vi sia stata procedura concorsuale.

2. Il rilievo generale dell'automaticità secondo la Consulta

Quello che esprime l'art. 2116 c.c. è un «principio generale», secondo la Corte cost. 5 dicembre 1997 n. 374, GC, 1998, I, 617; in tal senso s'è espressa a séguito di una rimessione dal pretore di La Spezia che ipotizzava l'illegittimità

costituzionale dell'inapplicabilità del primo comma dell'art. 2116 c.c. all'istituto della ricongiunzione: l'automaticità delle prestazioni, se non era da intendersi come regola generale postulando un'espressa previsione normativa riferita a ciascun ambito di sua applicazione, non valeva per la ricongiunzione dei periodi contributivi disciplinata dalla l. n. 29/1979; ma la Consulta ha escluso ciò, affermando che in sede di ricongiunzione devono essere riconosciuti anche i contributi non versati sempreché non prescritti.

Con questa pronuncia interpretativa di rigetto n. 374/1997, la Consulta non si esprime su quale delle due gestioni previdenziali debba sopportare l'onere finale della ricongiunzione dei contributi omessi (in proposito la Cassazione ha ritenuto che l'onere finanziario incomba sull'ente previdenziale di provenienza del lavoratore: es. Cass. 20 aprile 2002 n. 5767, NGL, 2002, 700; Cass. 10 maggio 2002 n. 6772, FI, 2002, I, 2354). Secondo la Corte costituzionale, il punto imprescindibile è che la gestione previdenziale presso la quale viene effettuata la ricongiunzione riconosca al lavoratore la «medesima posizione assicurativa che già gli spettava presso la gestione di provenienza». Dato che, nel concreto caso, questa posizione comprendeva anche il riconoscimento di periodi d'omissione contributiva, tale riconoscimento «non può non trasferirsi alla posizione assicurativa che si costituisce, con la ricongiunzione»: indipendentemente dall'espressa applicabilità o meno del principio di automaticità nell'ambito della gestione di destinazione e a prescindere dall'esistenza di una specifica indicazione legislativa riferita all'istituto della ricongiunzione.

In tale occasione la Consulta s'è espressa con statuizioni che appaiono di rilievo sistematico, affermando che «il principio generale, espresso dall'art. 2116 del codice civile (non a caso inserito fra le pochissime disposizioni codicistiche in materia di previdenza e assistenza obbligatorie), ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27, secondo comma, [del r.d.l. n. 636/1939, come riscritto nel 1972], è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati». Questo principio giuridico nella previdenza obbligatoria trova applicazione non già solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, ma, come si esprime l'art. 2116 c.c., «salvo diverse disposizioni delle leggi speciali». In sintesi, secondo la Corte costituzionale può ritenersi sussistente una deroga all'automaticità «solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso». Con questa decisione quindi la Corte costituzionale, chiarendo il rapporto regola-eccezione tra primo e secondo comma dell'art. 2116 c.c., ha affermato la portata generale del principio di automaticità delle prestazioni nel sistema di previdenza sociale. Questa opinione è da quasi due decenni diffusa in letteratura (es. si veda Canavesi, 2008, 70; Casale, 2017, 146-160) ed è stata recepita anche nella giurisprudenza della S.C. che afferma che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore ed anche la limitazione della automaticità al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente

previdenziale alla percezione dei contributi opera solo ove ciò sia espressamente previsto da apposita norma di legge» (Cass. 1° dicembre 2020, n. 27427; analogamente ad es. Cass. 12 aprile 2019, n. 10335; Cass. 22 giugno 2017 n. 15589; Cass. 14 giugno 2007, n. 13874, Cass. 2 febbraio 2001 n. 1460). È così stata accantonata la tralatizia idea secondo cui la tutela automatica sancita nel primo comma dell'art. 2116 c.c. poteva valere solo nei casi espressamente indicati nella legislazione speciale (in tali termini, anticamente si veda Ministro Guardasigilli, 1943, 194; invero in tal senso riduttivo, valevole solo con riferimento alla ricongiunzione, pare l'orientamento giurisprudenziale emergente negli ultimi anni presso S.C. ora condensato nella motivazione di Cass. 9 gennaio 2024 n. 701, sulle cui criticità si veda *Riverso 2023; Mesiti 2022*).

A ben vedere, il parametro di costituzionalità richiamato da C. Cost. n. 374/1997 non è espressamente l'art. 38 Cost., in quanto la Consulta non modifica l'impostazione del pretore remittente, che aveva ipotizzato una disparità di trattamento incompatibile con l'art. 3 della Costituzione. Nondimeno, l'art. 38 Cost. appare evocato chiaramente, sul piano della adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Secondo questa sentenza, la quale è tutt'oggi il punto di riferimento in tema, il principio d'automaticità costituisce una «fondamentale garanzia» per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un «logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». Trattasi di statuizioni importanti, che confermano l'abbandono della originaria matrice meramente assicurativa del sistema di protezione sociale. L'espressione «logico corollario» utilizzata dal Giudice delle leggi appare alquanto impegnativa, dato che di conseguenza non solo viene ribaltato il rapporto tra regola ed eccezione, ma risulta così necessario anche giustificare, in termini costituzionali, ogni eccezione al principio d'automaticità che venga prevista dalla legge (Canavesi 2008, 70; Miscione 1987, 361). Ebbene, ferma restando l'ampia discrezionalità politica del legislatore ordinario, tale effetto è proprio quel che più rende importante la pronuncia esaminata: trattasi di una vera e propria costituzionalizzazione del principio dell'automaticità.

Sul piano del singolo rapporto, l'ordinamento ha così rinunciato ad ogni vincolo di corrispettività funzionale, dato che le prestazioni possono spettare al lavoratore anche quando i contributi per lui non sono stati versati. In sostanza, nella misura in cui una prestazione previdenziale abbia esplicito o implicito rilievo costituzionale ai fini della sollevazione da situazioni di bisogno costituzionalmente rilevanti, il nucleo essenziale di tale prestazione previdenziale appare dover essere garantito anche in caso di omissione contributiva della quale beninteso non abbia colpa il lavoratore in stato di bisogno. L'automaticità generalizzata dalla Consulta conferma l'assenza di una necessaria correlazione tra prestazioni e contributi versati, senza che sia possibile giustificare l'automaticità nell'ottica della corrispettività affermando che si tratti solo di un'anticipazione dei contributi dovuti: seguendo una tale ottica non vi sarebbe giustificazione per la tutela nelle situazioni in cui il recupero della contribuzione sia improbabile o

impossibile (es. quando le omissioni contributive emergono dopo la cessazione dell'attività datoriale e l'estinzione del datore stesso; nonché con la copertura illimitata delle inadempienze contributive nelle procedure concorsuali).

Beninteso, ciò non significa che il sistema giuridico della previdenza sociale abbia rinunciato ad ogni correlazione tra diritto individuale a prestazioni e ammontare dei contributi dovuti: merita ribadire che il principio di cui all'art. 2116, c. 1., c.c. slega le prestazioni sociali occupazionali dall'avvenuto versamento dei contributi, ma non dall'esistenza della debenza contributiva. Non è sufficiente l'esistenza del rapporto di lavoro, giacché, qualora il rapporto esista ma *pro tempore* l'obbligo contributivo non maturi per qualunque ragione, non v'è alcuna copertura contributiva automatica suppletiva, giacché non esiste alcuna carenza contributiva a cui la regola dell'automaticità è chiamata a supplire.

Dopo questa fondamentale pronuncia del 1997, la Consulta ha ribadito la rilevanza costituzionale del principio di cui all'art. 2116 c.c. in maniera perfino più esplicita, con riguardo alla tutela infortunistica. Difatti Corte cost. 7 febbraio 2000 n. 36, RGL, 2000, I, 157, ha dichiarato l'inammissibilità di un quesito referendario abrogativo del monopolio assicurativo dell'Inail, mostrando una sensibilità sociale per certi versi analoga a quella fatta propria un paio d'anni dopo dalla Corte di giustizia dell'UE salvaguardando lo stesso regime dell'Inail rispetto al diritto della concorrenza (CGCE 22 gennaio 2002, C-218/2000, RIDL, 2002, II, 462; più in generale, su quella fase dell'evoluzione del diritto sociale euro-unitario si veda Del Punta, 2001). In tale pronuncia del 2000, la Consulta ha ritenuto che la «copertura generale ed indipendente dall'effettivo pagamento dei contributi» rileva ai fini dell'art. 38 Cost. e che questo «punto essenziale dell'attuale disciplina non è di per sé compatibile con un regime nel quale la copertura assicurativa venga affidata alla libera contrattazione fra singoli datori di lavoro e compagnie private operanti in regime di concorrenza, quanto meno senza l'introduzione di ulteriori meccanismi di garanzia» che solo un intervento legislativo potrebbe creare. Un cenno alla rilevanza del carattere automatico delle prestazioni infortunistiche pubbliche si rinviene anche in Corte cost. 21 novembre 1997 n. 350 (RGL, 1998, II, 147, punto 4).

Il Giudice delle leggi ha quindi espresso plurime indicazioni nel senso della costituzionalizzazione del principio in esame, in riferimento alle prestazioni d'i.v.s. e a quelle infortunistiche. Anzi, alla luce di quanto esposto sino ad ora, tali indicazioni paiono da intendersi come generali. Sul piano formale, ogni eventuale compressione normativa del primo comma dell'art. 2116 c.c. pare dover essere esplicita. Sul piano sostanziale, questa giurisprudenza costituzionale pare una conferma dell'incomprimibilità dell'automatico diritto anche delle altre prestazioni occupazionali offerte dal sistema di protezione sociale a coloro che hanno lavorato, nella misura in cui esse si ritengano d'irrinunciabile rilievo costituzionale.

3. L'ambito soggettivo dell'automaticità previdenziale: l'impostazione tradizionale

Tradizionalmente, la dottrina pressoché unanime era attestata nel ritenere che l'automaticità delle prestazioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti, fosse va-

levole solo nell'ambito del lavoro subordinato (isolata era rimasta l'opposta opinione di Terzago, 1971, 55-57 e 74-86). Nello stesso senso restrittivo riferito ai soli lavoratori subordinati si è posta la giurisprudenza unanimemente sino a una quindicina d'anni fa (es. Cass. 27 luglio 1995 n. 8201, *FI Rep.*, 1995, *Previdenza sociale* [5150], n. 169; Cass. 16 novembre 1995 n. 11869, *IPrev.*, 1995, 1556).

Nei pronunciamenti di legittimità, l'esclusione delle forme di lavoro autonomo dal campo d'applicazione dell'art. 2116, c. 1, c.c. risulta confermata anche dopo la riferita Corte cost. 5 dicembre 1997 n. 374, che ha dichiarato la valenza generale di tale principio dell'ordinamento previdenziale (es. Cass. 12 luglio 2017 n. 17172; Cass. 27 aprile 2017 n. 10431, Cass. 3 ottobre 2008 n. 24582, Cass. 24 marzo 2005 n. 6340, Cass. 22 settembre 2004 n. 19017, Cass. 18 settembre 2004 n. 18830, Cass. 1° luglio 2002 n. 9525; Cass. 15 maggio 2003 n. 7602, *FI*, 2004, I, 198). In effetti la sentenza del 1997 della Consulta è riferita al lavoro subordinato. La giurisprudenza argomenta la differenza di tutela in proposito sottolineando la «diversità di situazione esistente tra lavoratore subordinato, al quale non possono essere, all'evidenza, imputate omissioni contributive del proprio datore, e lavoratore autonomo (o, segnatamente, il libero professionista, come nella specie), che in dipendenza, appunto, della inapplicabilità del principio dell'automatismo, subisce soltanto le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento di obbligazioni contributive a proprio carico»: Cass. 16 settembre 2004 n. 18720.

Una generalizzata estensione al lavoro autonomo della regola stabilita dal primo comma dell'art. 2116 c.c. pare preclusa da ragioni logiche ancor prima che giuridiche, intrinseche all'assetto normativo delle responsabilità nel versamento della contribuzione obbligatoria (es. Casale 2017, 247; Gambacciani 2020). Difatti, l'automaticità non pare nemmeno pensabile quando a beneficiarne sarebbe il medesimo soggetto che era responsabile del versamento della contribuzione indebitamente omessa.

4. Segue. L'interrogativo sui collaboratori iscritti alla Gestione separata

Ebbene, proprio per l'appena enunciata ragione inerente all'autoresponsabilità, negli ultimi due decenni si è dubitato della fondatezza del rilievo distintivo assegnato dalla giurisprudenza tradizionale all'assenza di subordinazione *ex art. 2094 c.c.*, allo scopo di includere nella tutela automatica anche i collaboratori iscritti alla gestione separata dell'Inps *ex art. 2, c. 26 sgg.*, l. n. 335/1995, per i quali i contributi sono pagati dal committente (ad aprire il dibattito è stato Canavesi 2008, 56 sgg.).

Su tale ragionamento si sono basate plurime sentenze di merito in favore della estensione dell'automaticità ai lavoratori parasubordinati iscritti presso l'Inps all'apposita gestione separata: Trib. Bergamo 23 dicembre 2013, *ADL*, 2014, 1114; App. Milano 31 gennaio 2017 n. 32, *www.wikilabour.it*, che, menzionando in senso adesivo App. Milano n. 653/2015, conferma Trib. Milano n. 1906/2014; si veda anche App. Torino 22 maggio 2014, (m) con nota di Bonanomi, *RGL*, 2014, II, 690; Trib. Latina, 22 settembre 2011; Trib. Rovereto, 20 settembre 2018; C. App. Trento, 25 luglio 2019 n. 79; C. App. Roma, 19 febbraio 2019. In senso contrario: Trib. Roma, 4 maggio 2017 n. 4120; C. App. Brescia, 29 maggio 2014. Tale

orientamento ha riscosso in dottrina un ampio consenso (Canavesi 2014, 439 sgg.; Cazzola 2014, il quale inoltre segnala una serie di passate iniziative parlamentari volte ad esplicitare l'applicazione dell'automaticità agli iscritti alla gestione separata non titolari di partita iva, le quali però non hanno avuto successo; Croce 2014; D'Onghia 2014, 1124; Nuzzo 2014, 75 sgg.; Olivelli 2014, 2803; Dal Maso, 15 sgg.; Mesiti 2017, 752; D'Avino 2018, 210; *contra* Cinelli 2014, 311-314; Fabbri-zio 2015, 835 sgg.; Ferraro F. 2019, Nicolini 2014, 289; Sgroi 2019, ritenendolo un problema reale che però non può essere risolto in via interpretativa).

L'argomento principale affermato in questa giurisprudenza di merito innovativa è che i collaboratori coordinati e continuativi sono incolpevoli delle omissioni contributive. Dell'intero versamento della contribuzione risulta responsabile non il collaboratore ma il committente, compresa la quota di un terzo che viene trattenuta dal committente medesimo: cfr. l'art. 1, c. 1, del d.m. 2 maggio 1996 n. 281, del Ministero del lavoro, Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, c. 30, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in base a cui l'obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello «F24» telematico per i datori privati e il modello «F24 EP» per le p.a. Trattasi di meccanismo analogo a quello che, per l'intera contribuzione dei dipendenti, responsabilizza solo il loro datore, in base all'art. 2115 c. 2 c.c. che stabilisce che il datore «è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali».

Da ultimo, con riguardo all'indennità di discontinuità di cui al d.lgs. n. 175/2023, merita segnalare che il medesimo ente previdenziale (circ. Inps n. 2/2024) ammette che «in favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fatta eccezione per la categoria di «lavoratori autonomi esercenti attività musicali» (cod. categoria 500) introdotta dall'articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (che adempiono direttamente gli obblighi informativi e contributivi), si applica il principio di automaticità delle prestazioni, disciplinato dall'articolo 2116 c.c.».

Il criterio distintivo della incolpevolezza delle omissioni è stato usato più volte dalla giurisprudenza per altre finalità in tema di contribuzione: si veda soprattutto Corte cost. 22 dicembre 1989 n. 568; Corte cost. 19 gennaio 1995 n. 18, con nota di Marinelli V.M., 1995, sulla estensione del riscatto dei contributi prescritti ai collaboratori dell'artigiano, pronuncia confermata da Corte cost. 23 gennaio 2001 n. 21; Cass. 3 novembre 2000 n. 14393, con nota di Fontana, 2001, sui familiari del coltivatore diretto; Cass. 27 giugno 2002 n. 9408.

5. Argomenti dalla disciplina delle prestazioni dell'Inail

Merita ricordare il peculiare regime soggettivo della tutela automatica in ambito Inail, perché è un ulteriore argomento utilizzato nel dibattito relativo alle prestazioni d'i.v.s. dei co.co.co di cui si è appena riferito. Difatti l'Inail as-

sume come discrimine d'applicazione dell'automaticità previdenziale non la natura subordinata delle prestazioni lavorative, bensì la configurazione giuridica del meccanismo di versamento della contribuzione obbligatoria: prestazioni economiche automatiche dall'Inail sono riconosciute non solo ai subordinati, ma anche a tutti coloro che, lavoratori nel senso più lato, subirebbero altrimenti conseguenze previdenziali negative a causa di omissioni contributive altrui.

Tranne nel particolare ambito del lavoro casalingo (art. 9, c. 3, l. n. 493/1999), l'automaticità è incondizionata per le prestazioni di infortunio e malattia professionale spettanti ai lavoratori subordinati: l'art. 67, d.p.r. n. 1124/1965 stabilisce che gli «assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti» dal t.u. medesimo (per il settore agricolo, si veda il generale rinvio contenuto nell'art. 212 del medesimo t.u. Inail n. 1124/1965; per il regime dell'Enpaia, si veda l'art. 7 della l. n. 1655/1962, al cui proposito la piena automaticità è confermata da Cass. 4 dicembre 2003 n. 18571, e Cass. 16 giugno 1987 n. 5307, *DL* 1988, II, 160; si veda però Cass. 12 aprile 2019, n. 10335).

Secondo l'art. 59, c. 19, della l. n. 449/1997, detto art. 67 «non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi»: per questi ultimi, i quali hanno la duplice veste di «assicuranti» e di «assicurati», è quindi esclusa l'automaticità delle prestazioni economiche (circolari Inail 7 maggio 1998 n. 30 e 20 novembre 2006 n. 48; il lavoratore autonomo può invece accedere alle prestazioni sanitarie e riabilitative anche se non ha provveduto al versamento del premio). Tuttavia, detta norma d'esclusione del 1997 è irrilevante per tutti gli assicurati che non sono responsabili del pagamento dei loro contributi previdenziali: cfr. anche l'art. 5, c. 2, d.lgs. n. 38/2000, secondo cui «ai fini dell'assicurazione Inail il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico», mentre appare qui irrilevante la ripartizione dell'onere nei rapporti interni stabilita dal successivo c. 3, secondo cui il «premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico» del committente. Secondo dottrina (Pessi R., 1999, 978; Pontradolfi, 2001, 520) e prassi dell'Inail (Circolari Inail 7 maggio 1998 n. 30, e 11 aprile 2000 n. 32), questa norma del 1997 non riguarda i parasubordinati, per i quali quindi l'automaticità risulta pienamente applicabile.

L'automaticità delle prestazioni Inail inoltre è piena anche per i lavoratori associati in cooperative, dato che tali società hanno la veste di assicuranti; nonché per i familiari collaboratori non meramente accidentali, degli iscritti alle gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti: si veda l'orientamento espresso d'intesa con l'Inail dal Ministero del lavoro con lettera circolare 5 agosto 2013 n. 14184, che fa séguito alla lettera circolare 10 giugno 2013 n. 10478, riferita all'iscrizione all'Inps.

6. La recente evoluzione relativa alle prestazioni previdenziali per i genitori

Deve inoltre essere ricordata l'evoluzione recente in senso estensivo del campo d'applicazione soggettivo dell'automaticità previdenziale, riguardo le inden-

nità a supporto della genitorialità. Difatti, a proposito di prestazioni di maternità (congedo di maternità o paternità per parto, adozione o affidamento), l'art. 13 del d.lgs. n. 80/2015 ha inserito l'art. 64 *ter*, t.u. d.lgs. n. 151/2001, rubricato «Automaticità delle prestazioni», in base al quale le lavoratrici e i lavoratori di quella gestione previdenziale, se non iscritti ad altre forme obbligatorie, «hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente».

Peraltro, un pronunciamento di legittimità è giunto a conclusioni estensive per i periodi antecedenti alla novella: Cass. 20 marzo 2017 n. 7120. In base all'art. 8, commi 6, della l. n. 81/2017 sul lavoro autonomo non imprenditoriale, si è poi stabilito che il trattamento economico per i periodi di congedo parentale, anche per adozione o affidamento, fruito entro il primo anno di vita del bambino «è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo» alle lavoratrici e ai lavoratori «che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità».

7. L'esclusione dei collaboratori dalla tutela automatica da parte della Cassazione

Trascurando il menzionato precedente estensivo riguardante le prestazioni di maternità (Cass. 20 marzo 2017 n. 7120), la Cassazione ha recentemente respinto detta impostazione che estende l'automaticità *ex art.* 2116, c. 1, c.c. ai collaboratori iscritti alla quarta gestione separata dell'Inps, a partire dalla pronuncia di Cass. 30 aprile 2021 n. 11430 e Cass. 30 aprile 2021 n. 11431, cui sono seguite altre es. Cass. 12 agosto 2022 n. 24753, *IPrev.*, 2022, 1-2, 91; Cass. 17 marzo 2022 n. 8789, *GL*, 2022, fasc. 15, 51 (m), n. Imbriaci; Cass. 15 dicembre 2023, n. 35162.

Secondo questa linea giurisprudenziale della S.C., la disciplina dettata dalla l. n. 335/1995, art. 2, c. 26 *sgg.*, per i lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è del tutto diversa da quella del lavoro subordinato: per i *co.co.co.*, la l. n. 335 del 1995, art. 2, oltre a prevedere l'obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata (c. 26) e a stabilire che «hanno diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dalla l. 2 agosto 1990 n. 233, art. 1, c. 3 e successive modificazioni ed integrazioni» (c. 29), demanda ad un decreto ministeriale di definire «le modalità ed i termini per il versamento del contributo» e di prevedere, «ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del c. 26» (c. 30). Secondo Cass. 30 aprile 2021 n. 11430, ciò equivale a dire che gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al pagamento del contributo, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura complessiva, e che la previsione legale configura piuttosto un accollo privativo *ex lege* limitatamente a quella parte di contributo posta a carico del committente, rispetto alla quale non è dato all'ente previdenziale di agire se non nei confronti di quest'ultimo.

In base a Cass. 30 aprile 2021 n. 11430, non rileva il fatto che il d.m. n. 281 del 1996, art. 1, abbia previsto che il versamento alla Gestione separata del contributo dovuto sulle collaborazioni coordinate e continuative sia effettuato dai committenti (c. 1), ribadendo al contempo che esso è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso (c. 2). La disciplina regolamentare non può derogare alla previsione di legge che, come sottolinea la S.C., abilita il regolamento a individuare solo «le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente». Quindi, la disposizione regolamentare va interpretata secondo la S.C. come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo rimasta a suo carico, che non può comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della sua situazione a quella del lavoratore subordinato. Trattasi difatti di una semplificazione delle modalità di riscossione del contributo che nulla immuta, secondo Cassazione, rispetto ai soggetti che debbono ritenersi titolari del lato passivo dell'obbligazione contributiva.

Secondo questo orientamento inaugurato da Cass. 30 aprile 2021 n. 11430, il quadro normativo si completa riconoscendo al collaboratore la facoltà di rinunciare all'effetto liberatorio dell'accollo *ex lege* di quella parte del contributo in capo al committente che sia rimasto inadempiente, mediante l'art. 1236 c.c., precisamente nella parte in cui attribuisce alla dichiarazione del debitore di non voler profittare della remissione del debito l'effetto di impedire l'estinzione dell'obbligazione, ove sia comunicata al creditore in un «congruo termine». Tale possibilità è concepita dalla Cassazione come alternativa al risarcimento dei danni *ex art.* 2116 c.c., c. 2, che pure deve riconoscersi al collaboratore qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti; ed eventualmente tramite l'azione di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962.

Nelle regole legali della gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, c. 26 sgg., l. n. 335/1995, in effetti è rinvenibile qualche argomento testuale a favore di una siffatta lettura favorevole all'Inps e sfavorevole ai collaboratori i cui committenti non abbiano versato i contributi dovuti. In detti commi vi sono espressioni in base alle quali per il diritto all'«accreditamento» dei contributi pare rilevante l'aver «corrisposto» tali somme (c. 29). Detti commi nemmeno contengono un generale rinvio alla disciplina previdenziale del lavoro subordinato; al contrario, richiamano alcune regole previdenziali proprie delle gestioni previdenziali degli autonomi, ossia il minimale di reddito stabilito dall'art. 1, c. 3, della l. n. 233/1990, e sg.m.i., proprio degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

8. Segue. Criticabilità dell'orientamento di Cassazione

Le motivazioni della descritta Cass. 30 aprile 2021 n. 11430 sono state criticate in dottrina (Canavesi 2021, Mesiti 2021, Rivero 2021, Andreoni 2022, Dal Maso 2022), ritenendole formalistiche, facenti leva solo sul dato testuale

della legge, il quale non è univoco, e carenti della valutazione sostanziale (art. 3, c. 2, Cost.) dell'analogia di posizione socio-economica dei co.co.co. rispetto ai dipendenti, oltreché controvertibili nella sottovalutazione degli elementi di formale assimilabilità dei co.co.co. ai dipendenti, ad esempio sul piano del diritto tributario nonché dell'apparato di riscossione e sanzionatorio delle omissioni contributive.

Quest'ultimo punto è stato sottolineato da molti, anche perché l'intero meccanismo giuridico di versamento della contribuzione dei co.co.co. non risponde a quanto argomentato da queste pronunce della S.C., giacché l'Inps richiede i versamenti al committente e non al collaboratore, per il quale pare impraticabile quindi sostituirsi al committente nei versamenti all'ente. Anche di recente, Inps ribadisce che «la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello «F24» telematico per i datori privati e il modello «F24 EP» per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali, ad esempio, le Amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23 dell'8 febbraio 2013 e nel messaggio n. 8460 del 23 maggio 2013»: circ. Inps n. 24/2024. Analogamente la circ. Inps n. 92/2023, punto 4.5, conferma essere «a carico della pubblica Amministrazione l'adempimento del pagamento del contributo dovuto alla Gestione separata (anche se ripartito tra il committente per la quota parte di 2/3 e il prestatore per la parte di 1/3)». Analogamente, l'Inps (circ. n. 108/2013) ha accomunato questi committenti ai datori anche ai fini della rateazione dei debiti contributivi.

Le argomentazioni di Cass. 30 aprile 2021 n. 11430 peraltro paiono rendere inspiegabile la sanzione penale, identica a quella prevista per il lavoro dipendente, prevista dall'art. 39, l. n. 183/2010, che ha stabilito che l'omesso versamento nelle forme e nei termini di legge delle ritenute previdenziali «operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata» di cui all'articolo 2, c. 26, della riforma Dini, «configura le ipotesi di cui ai c. 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'articolo 2» del d.l. n. 463/1983: ossia configura, a carico del committente, il medesimo illecito di mancato versamento delle ritenute previdenziali dei lavoratori dipendenti da parte del datore. Secondo l'Inps (circ. n. 71/2011) «la responsabilità per il reato in esame deve essere sempre ricondotta al soggetto che ha la responsabilità legale dell'adempimento alla data di scadenza del termine previsto per il versamento contributivo». L'Inps ritiene che l'art. 39 preveda, nei confronti dei «committenti tenuti al versamento alla Gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che abbiano omesso il versamento delle ritenute previdenziali», l'attivazione di un procedimento che comporta la contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione contenente «l'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di tre mesi».

La spettanza in capo al committente dei versamenti risulta in sentenze successive della stessa Cassazione: vedasi soprattutto Cass. 9 luglio 2021 n. 19586, LPA, 2022, 586, relativa ad alcune collaborazioni di addetti a servizi comunali, che ha confermato la decisione d'appello che aveva ritenuto sussistente l'obbligo di versamento dei contributi a carico del Comune, in quanto riqualificate da puramente autonome a coordinate e continuative, stante l'apprezzabile durata del rapporto, l'assenza di organizzazione autonoma in capo al collaboratore, l'uso di materiali del committente e la percezione, a cadenza periodica, di un compenso in misura predeterminata. Vistosa pare l'incoerenza tra questa pronuncia e l'orientamento inaugurato da Cass. 30 aprile 2021 n. 11430.

9. Casistica speciale

Dalla problematica qui in esame restano esclusi i rapporti di collaborazione autonoma con le p.a., da intendersi in senso lato ossia anche i rapporti giuridici non configurabili come «di lavoro», come servizio civile, dottorato, borse di studio, amministratore di enti locali, oltretutto con riferimento alla partecipazione remunerata a collegi e commissioni. Quando il committente è un ente pubblico, è meno frequente che si riscontrino omissioni contributive. Nondimeno per questa casistica il legislatore ha preferito evitare l'instaurarsi di contenzioso, che consisterebbe soltanto in una partita di giro nella quale il committente pubblico dovrebbe pagar danni pensionistici al collaboratore, comunque con denaro pubblico.

Sicché per quanto riguarda i contributi arretrati relativi a rapporti di collaborazione con amministrazioni pubbliche, è stata introdotta e recentemente rinnovata la proroga prevista dal c. 10 *ter* dell'art. 3 della l. n. 335/1995: comma inserito dall'art. 9, c. 3, lett. *b*, d.l. n. 228/2021, modificato da ultimo con l'art. 1 c. 16 d.l. 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con l. 23 febbraio 2024 n. 18. In base a tale c. 10 *ter*, le amministrazioni pubbliche «di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in deroga ai c. 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2024, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, c. 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato». Vedasi il messaggio Inps n. 292/2024 e la circolare Inps n. 92/2023, che precisa che per la quantificazione dei contributi arretrati valgono le tabelle per la rendita vitalizia. L'Inps ritiene applicabile in proposito l'art. 13, c. 4, l. n. 1338/1962 ossia pretende documenti di data certa, dai quali s'evincano l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro.

Resta inteso che tutto il riferito dibattito giurisprudenziale e dottrinale relativo all'estensione, esclusa dalla S.C., dell'automaticità delle prestazioni d'i.v.s. ai lavoratori autonomi iscritti alla quarta gestione separata dell'Inps non riguarda le collaborazioni etero-organizzate regolate dall'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (per un quadro si veda Del Punta, 2019). Per queste ultime, infatti, la legge prevede l'applicazione dell'intera disciplina del lavoro subordinato, compresa quindi an-

che la normativa previdenziale. Sicché pare indubitabile che per le collaborazioni etero-organizzate debba valere anche il primo comma dell'art. 2116 c.c. Sorge qualche interrogativo con riguardo alla facoltà, concessa dall'art. 2, c. 2, d.lgs. n. 81/2015 alla contrattazione collettiva, di escludere talune tipologie di collaborazioni parasubordinate dalla disciplina della subordinazione (Sgroi, 2016, 105-106; Sandulli, 2015); difatti il divieto *ex art.* 2115 c.c. di patti tra privati in materia di obblighi previdenziali può indurre a ritenere che detta facoltà non possa incidere sui profili previdenziali delle collaborazioni. Va comunque tenuto presente che trattasi di una norma legale che non liberalizza patti volti a eludere la previdenza pubblica, bensì che permette, in termini di flessibilizzazione contrattata collettivamente, un diverso inquadramento anche lavoristico di tali collaborazioni.

Per quanto invece riguarda le collaborazioni parasubordinate con committenti privati le quali non hanno i requisiti stabiliti dall'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, la questione comunque continua a porsi, nel senso che la Cassazione ha espresso un diniego netto all'estensione dell'automaticità delle prestazioni d'i.v.s. ai collaboratori, mediante però una motivazione che ha sollevato i cennati dubbi tecnici e sistematici. Nella giurisprudenza di merito, tale orientamento di legittimità sta svolgendo la sua funzione nomofilattica: nelle prime pronunce di cui si ha notizia (Corte app. Bologna 9 febbraio 2022 n. 74 e Corte app. 16 febbraio 2022 n. 21) il dettato della S.C. è stato attuato pedissequamente, senza argomentazioni ulteriori, in quando anzi le pronunce si limitano a un lunghissimo virgolettato copia-incolla della motivazione di Cass. 30 aprile 2021 n. 11430. Ciò può indurre a domandarsi se si tratti di un'adesione totale dei giudicanti di merito, oppure di una velata presa di distanze: chi scrive preferirebbe la seconda ipotesi, come si comprende da quanto finora qui esposto. Ma l'unico strumento effettivo per porre l'illustrata questione pare un'eventuale rimessione alla Consulta, per un vaglio di ragionevolezza della differenza di trattamento tra dipendenti e collaboratori, altrettanto incolpevoli delle omissioni contributive che li riguardano.

Riferimenti bibliografici

- Aimo, G. 2010. "Garanzie dei crediti e insolvenza del datore di lavoro." In *Diritto del lavoro dell'Ue*, vol. IX, a cura di F. Carinci, A. Pizzoferrato, del Commentario diretto da F. Carinci, 745 sgg. Torino: Giappichelli.
- Andreoni, A. 2022. "Collaboratori coordinati e continuativi e (negata) automaticità delle prestazioni previdenziali." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 171.
- Balandi, G. 1987. "Assicurazione sociale." *Digesto delle discipline privatistiche I*: 379.
- Balletti, A. 2021. "La tutela dall'insolvenza del datore di lavoro e le garanzie dei crediti dei lavoratori." *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, a cura di F. Carinci, A. Pizzoferrato, 396 sgg. Torino: Giappichelli.
- Boer, P. 1998. "Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle prestazioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale." *Rivista Giuridica del Lavoro II*: 398 sgg.
- Boer, P. 2003. "La conciliazione giudiziale della controversia di lavoro non preclude all'ente previdenziale l'azione contributiva." *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*, 374 sgg.

- Canavesi, G. 1992. "Contribuzione prescritta e automaticità delle prestazioni nell'ordinamento italiano e nella dimensione comunitaria." *Rivista Giuridica del Lavoro* I: 465 sgg.
- Canavesi, G. 2008. "Effettività della tutela previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative e principio di automaticità delle prestazioni." *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 55 sgg.
- Canavesi, G. 2014. "L'automaticità delle prestazioni previdenziali per i lavoratori a progetto. Dalla giurisprudenza un segnale importante, ma insufficiente." *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro* II: 439 sgg.
- Canavesi, G. 2015. "L'efficacia estintiva della prescrizione dei crediti contributivi è un principio generale?" *Giurisprudenza Italiana*, 1452 sgg.
- Canavesi, G. 2021. "Manca il presupposto? Co.co.co., art. 2116 c.c. e formalismo della Corte di cassazione." *Giurisprudenza Italiana*, 2421 sgg.
- Capurso, A. 2012. "Diritto all'integrità contributiva e litisconsorzio necessario." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 571 sgg.
- Capurso, A. 2017. "Le eclissi del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Una passeggiata nel bosco dell'art. 2116 c.c." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 499 sgg.
- Capurso, A. 2020. "La condanna alla regolarizzazione contributiva o delle imprevedibili virtù del litisconsorzio necessario." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 858 sgg.
- Casale, G. 2017. *L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti*. Bologna: Buponline.com.
- Casale, G. 2019. "Archivi contributivi telematici, diritti individuali e responsabilità dell'amministrazione previdenziale per erronee informazioni." *Diritto delle Relazioni Industriali*, 639 sgg.
- Casale, G. 2019. "La diversità di ratio della prescrizione dei contributi nel privato e nel pubblico, confermata dal D.L. n. 4/2019." *Lavoro nella Giurisprudenza*, 545 sgg.
- Casale, G. 2019. "La sollecitudine del lavoratore rispetto all'integrità della sua posizione contributiva: un delicato equilibrio normativo tra tutele e autoresponsabilità." *Rivista Critica del Diritto del Lavoro* 1448 sgg.
- Cazzola, M. 2014. "C'è un giudice anche a Bergamo." *Bollettino ADAPT*, www.bollettinoadapt.it/ce-un-giudice-anche-a-bergamo.
- Centofanti, C. 2021. "Domanda di accertamento di omissione contributiva e insussistenza di litisconsorzio necessario con gli enti previdenziali." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 555 sgg.
- Cinelli, M. 2005. "Solidarietà senza limiti? Ovvero: pagare i contributi di malattia (con aggiunta), senza usufruire delle relative prestazioni." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 79 sgg.
- Cinelli, M. 2012. "Sul regime intertemporale della disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali in caso di denuncia del lavoratore." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 205 sgg.
- Cinelli, M. 2014. "Positività e incongruenze della «quarta gestione» Inps." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 311 sgg.
- Colosimo, L. 2023. "Rapporto contributivo e rapporto erariale: una relazione complessa." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 191 sgg.
- Cosattini, F. 2023. "Somme erogate a titolo transattivo: profili fiscali e contributivi." *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro* III: 27.
- Croce, A. 2014. "L'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto." *Giustizia Civile*, Accessibile a: <http://giustiziacivile.com>.

- D'Avino, G. 2018. *Emersione e tutele del lavoro irregolare: una prospettiva comparata di sicurezza sociale*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- D'Onghia, M. 2014. "Automaticità delle prestazioni e lavoro parasubordinato: un eloquente riconoscimento giurisprudenziale." *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 1124 sgg.
- D'Oriano, L. 2023. "Il litisconsorzio necessario dell'ente previdenziale nelle azioni a tutela della regolarità contributiva." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 75 sgg.
- Dal Maso, P. 2016. "Il principio di automaticità delle prestazioni: un quadro in piena evoluzione." *Lavoro e Previdenza Oggi*, 15 sgg.
- Dal Maso, P. 2022. "Inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni agli iscritti alla gestione separata dell'Inps." *Lavoro e Previdenza Oggi* 773.
- Del Punta, R. 2001. "I diritti sociali come diritti fondamentali: riflessioni sulla Carta di Nizza." *Diritto delle Relazioni Industriali* 335. (Anche in G. Vettori, a cura di, *Carta europea e diritti dei privati*, Padova, 2002, 169).
- Del Punta, R. 2019. "Sui riders e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente." *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro* II: 358.
- Fabbrizio, F. 2015. "Ancora sull'estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori parasubordinati." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale* 835.
- Ferrante, V. 2022. "Litisconsorzio necessario, danno ed imposizione contributiva: suggerimenti per intendere correttamente una recente sentenza di legittimità." *Working Papers C.S.D.L.E. «Massimo D'Antona»*. IT 450.
- Ferraro, F. 2019. "Le prospettive di estensione del principio ai lavoratori autonomi." In Bresciani, Carchio, De Meo, Ferraro, Verzaro, *Il principio di automaticità delle prestazioni*, in *La vecchiaia della pensione. Atti dei Seminari previdenziali maceratesi 2017*, Torino: Giappichelli, 64.
- Fontana, M. 2001. "Dopo i familiari dell'artigiano, quelli del coltivatore diretto: la giurisprudenza continua ad ampliare la sfera di applicazione dell'art. 131. 12 agosto 1962 n. 1338." *Diritto e Giustizia* 384.
- Gambacciani, F. 2020. "Il principio di automaticità delle prestazioni nella previdenza dei liberi professionisti." *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*, 571 sgg.
- Gambacciani, F. 2021. "L'indisponibilità dell'obbligazione contributiva tra regola generale e deroghe (sempre più frequenti)." *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*, 631 sgg.
- Garofalo, D. 2015. "Insolvenza del datore di lavoro e tutela previdenziale dei lavoratori." In *Insolvenza del datore di lavoro e tutele del lavoratore*, a cura di M. Marazza, D. Garofalo, 124 sgg. Torino: Giappichelli.
- Ludovico, A. 2019. "Il credito contributivo e la tutela previdenziale del lavoratore nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza." *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro* I: 481.
- Marazza, A. 2017. "Il debito contributivo dell'impresa insolvente." *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 580 sgg.
- Marinelli, V.M. 2008. "Automaticità delle prestazioni nel diritto della sicurezza sociale." *Digesto delle discipline privatistiche* Agg. IV: 18.
- Mesiti, C. 2008. "Omissione contributiva e tutela del lavoratore dipendente." *Lavoro nella Giurisprudenza*, 1091 sgg.
- Mesiti, C. 2017. "I limiti soggettivi di applicazione del principio di automatismo." *Lavoro nella Giurisprudenza*, 752 sgg.
- Mesiti, C. 2021. "Sospensione della prescrizione dei contributi per occultamento doloso da mancata indicazione nel «quadro RR» della dichiarazione dei redditi con rischio di fatto di stimolare l'evasione fiscale." *Lavoro nella Giurisprudenza*, 713 sgg.

- Mesiti, C. 2021. "Sull'ambito soggettivo del principio di automatismo delle prestazioni." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 647 sgg.
- Mesiti, C. 2022. "Il diritto alla giusta posizione contributiva." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 561 sgg.
- Messineo, F., Grasso, M. 2010. "La tutela del lavoratore nella conciliazione monocratica." *Lavoro enella Giurisprudenza*, 433 sgg.
- Ministro Guardasigilli. 1943. *Relazione alla Maestà del Re presentata dal Guardasigilli Grandi all'udienza del 16 marzo 1942-XX per l'approvazione del testo del Codice Civile. Testo e Relazione Ministeriale*, Libro V, Roma.
- Miscione, M. 1987. "L'automaticità delle prestazioni." *Lavoro e Diritto*, 357 sgg.
- Miscione, M. 2002. "Art. 2116." In *Commentario al Codice civile*, vol III, diretto da P. Cendon, 399 sgg. Torino: Giappichelli.
- Nicolini, C. 1996. "Prescrizione dei contributi, automaticità delle prestazioni e tutela dell'anzianità previdenziale dopo la legge n. 335 del 1995." *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro I*: 295.
- Nicolini, C. 2008. *I problemi della contribuzione previdenziale*. Macerata: EUM.
- Nicolini, C. 2014. "Ma davvero i collaboratori continuativi e coordinati possono invocare il principio di automaticità delle prestazioni?" *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 295 sgg.
- Nicolini, C. 2019. "L'imputazione degli obblighi contributivi tra fenomeni interpositori e frammentazione delle attività produttive." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 102 sgg.
- Nicolini, C. 2021. "A proposito di interesse ad agire e litisconsorzio, quando il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento di contributi...e non solo." *Argomenti di Diritto del Lavoro II*: 156.
- Nuzzo, G. 2014. "Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e il lavoro a progetto: considerazioni sull'estensione delle tutele della subordinazione al lavoro coordinato e continuativo." *Diritto delle Relazioni Industriali*, 75 sgg.
- Occhio, G. 2004. *L'aspettativa di diritto nei rapporti di lavoro e previdenziali*. Torino: Giappichelli.
- Olivelli, R. 2014. "Sull'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni anche ai collaboratori a progetto." *Giurisprudenza Italiana*, 2803 sgg.
- Pallini, S. 2003. "La nuova disciplina comunitaria della tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore: la direttiva n. 2002/74/CE." *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 695 sgg.
- Persiani, M. 2010. *Il sistema giuridico della previdenza sociale*, ristampa anastatica nel cinquantennale con saggio introduttivo. Padova: Cedam.
- Pessi, R. 1999. "Prime considerazioni sull'estensione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali ai lavoratori parasubordinati ad opera del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38." *Rivista Italiana di Medicina del Lavoro e Ergonomia I*: 978.
- Pontradolfi, F. 2001. "Automaticità delle prestazioni ed esonero datoriale da responsabilità civile nell'ipotesi di lavoro parasubordinato." *Rivista Italiana di Medicina del Lavoro e Ergonomia I*: 520.
- Proia, G. 1989. "La recente evoluzione legislativa del sistema della previdenza sociale: bisogno effettivo, solidarietà e residui di corresponsività." In *Solidarietà e mutualità nel diritto della previdenza sociale*, a cura di R. Pessi, 4 sgg. Napoli: Jovene.
- Razzolini, O. 2007. "Il Fondo di garanzia per crediti di lavoro diversi dal T.F.R." In *Garanzie del reddito, estinzione e tutela dei diritti*, a cura di M. Miscione, in *Il rapporto di lavoro subordinato*, diretto da F. Carinci, Vol. III, 761 sgg. Torino: Giappichelli.

- Riverso, F. 2021. “Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali negato ai collaboratori coordinati e continuativi.” *Rivista Giuridica del Lavoro*, 534 sgg.
- Riverso, F. 2022. “La tutela del lavoratore e la prescrizione dei contributi previdenziali, tra norme espresse ed esigenze di sistema.” *Questione Giustizia*, www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-del-lavoratore.
- Riverso, F. 2022. “Sulle recenti «svolte» della Cassazione in tema di tutele del lavoratore nelle omissioni contributive.” *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 1 sgg.
- Riverso, F. 2023. “L’azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimità.” *Lavoro nella Giurisprudenza*, 113 sgg.
- Sandulli, P. 2015. “Risposte ai quesiti.” In *Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente*, a cura di A. Vallebona, Inserto n. 1 di *Guida al lavoro*, 3 dicembre 2015. Colloqui giuridici sul Lavoro.
- Sgroi, F. 2016. “La tutela previdenziale delle collaborazioni organizzate dal committente.” *Rivista Giuridica del Lavoro* I: 104.
- Sgroi, F. 2019. “Il principio di automatismo: applicazioni e letture della giurisprudenza di merito.” *Labor*, 638 sgg.
- Simi, F. 1986. *Il pluralismo previdenziale secondo Costituzione*. Milano: Giuffrè.
- Tedesco, S. 2023. “L’Inps come litisconsorte necessario nelle azioni di condanna alla retribuzione ed alla regolarizzazione dei contributi previdenziali: i dubbi che residuano in dottrina ed i risvolti applicativi.” *Lavoro nella Pubblica Amministrazione*, 795 sgg.
- Terzago, G. 1971. *Rapporto giuridico previdenziale ed automaticità delle prestazioni*. Milano: Giuffrè.
- Zilio Grandi, G., Sferrazza, M. 2013. “La tutela del lavoratore nei confronti dell’insolvenza del datore di lavoro.” *Diritto delle Relazioni Industriali*, 685 sgg.
- Zilio Grandi, G., Sferrazza, M. 2014. “La tutela del lavoratore nei confronti dell’insolvenza del datore di lavoro.” *Diritto delle Relazioni Industriali*, 142 sgg.